



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

ADOTTATO con delibera
di C.C. N. 74 del 23 novembre 1998

MODIFICATO con delibera
di C.C. N. 4 del 23.02.2000

MODIFICATO con delibera
di C.C. N. 15 del 22.04.2010

MODIFICATO con delibera
di C.C. N. 19 del 03.04.2012

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art.10 Principali obblighi del concessionario
- Art.11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art.16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 Agevolazioni
- Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 31 Funzionario responsabile
- Art. 32 Disciplina transitoria
- Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 74 del 23/11/1998.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

q occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;

q occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2
Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'ufficio competente, il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, nonché nei casi previsti per legge deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni e le spese di sopralluogo che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi e con le modalità previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla disciplina per il mercato, qualora per la stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:

- invalidi del lavoro;
- ciechi, sordomuti.

A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento per le occupazioni deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 8 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al responsabile del servizio competente per materia per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio finanziario la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al responsabile del servizio per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del servizio del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione. In particolare:

- a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili per attività commerciali dall'Ufficio Commercio;
- b) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, dall'Ufficio Tecnico-Settore lavori pubblici;
- c) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli ai punti precedenti, all'Ufficio tecnico- settore edilizia privata;
- d) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto riguardanti l'esercizio di attività commerciali, promozione di beni, e servizi, all'Ufficio Commercio;
- e) per le occupazioni riguardanti le attività ricreative, sportive, politiche, assistenziali e del tempo libero e simili, nonché per manifestazioni con scopo di lucro dall'Ufficio amministrativo;

f) per le occupazioni temporanee effettuate in materia edilizia e per lavori stradali dall'Ufficio Tecnico, Settore lavori pubblici;

g) per le occupazioni riguardanti venditori ambulanti, produttori agricoli partecipanti al mercato e pubblici esercizi Ufficio Commercio;

2. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, se ritenuto necessario dall'Ufficio competente, è rilasciato previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- diritto di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione, quantificato in €. 25,00;

- spese di sopralluogo (qualora vi fosse la necessità di effettuarlo in modo congiunto con il richiedente o con gli agenti di polizia)

- deposito cauzionale

3. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, con un minimo di €. 200,00 e un massimo di €. 1.500,00, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori a seguito di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. L'entità delle spese di sopralluogo è stabilita nella misura di €. 50,00.

5. Il diritto di istruttoria della pratica per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione è stabilito in €. 25,00. Qualora il canone oggetto di autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica sia inferiore ad €. 10,00, lo stesso non è dovuto ed è assorbito dal versamento del diritto di istruttoria citato.

6. Gli importi di cui ai commi precedenti possono essere variati, con atto della Giunta comunale sulla base di criteri oggettivi.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;

- la durata dell'occupazione, che non può essere superiore a 29 anni, e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. E' fatto obbligo per il titolare della concessione/autorizzazione il ritiro della stessa prima di dare inizio all'occupazione, previa esibizione della ricevuta di versamento del canone, qualora intenda ottenere le agevolazioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione, senza interessi;

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- per il mancato versamento delle rate scadute, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di messa in mora, quando l'interessato non abbia adempiuto al pagamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova

concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 2 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione..

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'ufficio finanziario provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.

3. Sono equiparati, ai soli fini del pagamento del canone, anche le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile.. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
3. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
4. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
5. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
6. le occupazioni con passi carrabili;
7. le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
8. le occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
9. le occupazioni realizzate dai gruppi o associazioni locali iscritti all'albo comunale senza fini di lucro in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali sportive o del tempo libero.
10. le occupazioni realizzate dalle ONLUS di cui al D.L.gs 460/97;
11. le occupazioni con luminarie natalizie;
12. le occupazioni con mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti,

13. le occupazioni con commercio in forma itinerante per soste nello stesso punto non superiori a 60 minuti e per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo;
14. le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc...
15. le occupazioni con piante ornamentali in occasioni di particolari festività civili e religiose;
16. le occupazione per attività di manutenzione del verde pubblico;
17. le occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico. Sono escluse dall'esenzione le aree adibite ad attività di vendita o comunque il cui accesso è a pagamento.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, nel senso che l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per l'amministrazione., effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate come anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. In presenza di occupazioni abusive:

- ◆ Si considerano permanenti quelle realizzate con impianti e manufatti di carattere stabili che tali risultano da verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale:
- ◆ Si presumono temporanee le occupazioni effettuate a partire dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, e le strade ed aree pubbliche sono classificate seguendo i seguenti criteri:

- categoria I: comprende le strade ed aree del centro storico del paese;
- categoria II: comprende le strade ed aree al di fuori del centro storico ma che si trovano nel centro abitato (esclusa la zona industriale);

- categoria III: comprende le strade ed aree delle contrade, della zona industriale e di tutto il restante territorio non compreso nelle prime due categorie.
Per l'elenco delle vie si fa rinvio **all'allegato sub. B)** al presente Regolamento.

Art. 21 **Determinazione della misura di tariffa base**

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria	III categoria	
<u>€ 0,1513</u>	<u>€ 0,1362</u>	<u>€ 0,1210</u>	(*)

La misura della tariffa base di cui al comma 1, lettera A) del presente articolo può essere periodicamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale.

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, è determinata con le seguenti fasce orarie e precisamente:

- fino a 8 ore continuative: 80% della tariffa giornaliera, indicata al punto 1, lett.A;
- per le successive ore di occupazione o frazioni: 10% della tariffa giornaliera, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito per giorno.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A) moltiplicata per 365 giorni.

(*) La tariffa a giorno per metro quadrato o lineare di cui al punto 1 lett. A) corrisponde a quella determinata con Deliberazione di G.C. n. 13 del 23/02/2010

Art. 22 **Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Abrogato

3. Il valore di cui al comma 1, è determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione

Art. 23 **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

Il canone è commisurato alla superficie occupata e risultante dall'atto di autorizzazione o concessione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Le superfici eccedenti i 1000 mq sia per le occupazioni temporanee che permanenti sono computate in ragione del 10%

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è calcolata in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq.e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq..

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Occupazioni non collegate ad attività commerciali, promozione di beni e servizi, valorizzazione di immagine, con durata superiore a 14 giorni	1
Occupazioni di tipologia uguale alla precedente con durata fino a 14 giorni	2
Spettacoli viaggianti con durata superiore a 14 giorni	1,2

Occupazioni di tipologia uguale alla precedente con durata fino a 14 giorni	2,4
Occupazioni venditori ambulanti, produttori agricoli, partecipanti al mercato con durata superiore a 14 giorni	3,25
Occupazioni di tipologia uguale alla precedente con durata fino a 14 giorni	6,50
Occupazioni pubblici esercizi, attività edilizia e le occupazioni effettuate dai produttori agricoli residenti nel territorio della Comunità Montana con durata superiore a 14 giorni	2,5
Occupazioni di tipologia uguale alla precedente con durata fino a 14 giorni	5
Occupazioni per attività commerciali, promozione di beni e servizi, valorizzazione di immagine non rientranti nelle precedenti categorie con durata superiore a 14 giorni	5
Occupazioni di tipologia uguale alla precedente con durata fino a 14 giorni	10

Art. 25

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale del 10% della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A):

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno o a fascia oraria (FO) per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. e per i giorni di occupazione (G)

FORMULA: $TB (FO) \times CE \times MQ/ML \times G$

Per le occupazioni di durata inferiore ad 1 giorno il canone è determinato in base alle fasce orarie di occupazione.

In ogni caso, considerate anche le agevolazioni di cui all'art.27 la tariffa giornaliera per metro quadrato/metro lineare e moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica

di cui all'art. 24, dovuta quale canone per le occupazioni temporanee, non può essere inferiore ad € 0,1210 il metro quadrato/lineare.

C) OCCUPAZIONI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di soprassuolo e sottosuolo, escluse le occupazioni di cui all'art.26, la tariffa base da utilizzare per il calcolo del canone dovuto è quella prevista nelle lettere A) e B) ridotta ad 1/3.

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di soprassuolo e sottosuolo effettuate con cavi e condutture per finalità commerciali, escluse le occupazioni di cui all'art.26, la tariffa base da utilizzare per il calcolo del canone dovuto è quella prevista nelle lettere A) e B) ridotta all'80%.

2. Dalla misura complessiva del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Le formule espresse al punto 1 trovano applicazione nella tabella A) allegata al presente regolamento. Successive modifiche alla tabella A) allegata al presente regolamento potranno essere effettuate a seguito di rideterminazione periodica della tariffa base di cui all'art.21, comma 1 lettera A) con deliberazione di Giunta Comunale .

Art. 26

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, come segue :

■ - € 1,01 per utente

2. Il numero degli utenti è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

5. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rivalutati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 27

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

■ per le occupazioni aventi carattere ricorrente o con durata di almeno 30 giorni, con pagamento anticipato, del 50%.

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, escluse quelle previste dall'art. 26, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio per le concessioni pluriennali già in corso, ed entro 30 giorni dal rilascio di nuova concessione per le successive.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone, comunicato da parte dell'ufficio preposto, per essere considerato anticipato deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione stessa.. Qualora non si richieda il pagamento anticipato, deve essere versato entro l'ultimo giorno dell'occupazione previsto nell'autorizzazione.

3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale, si considera versato in via anticipata il canone, o rata del canone, corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

4. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale il cui canone ammonta ad una somma superiore a €. 400,00 , è possibile effettuare il pagamento in quattro rate di uguale importo nelle scadenze di marzo, giugno, settembre e novembre. Il mancato rispetto del pagamento anticipato concordato alle scadenze stabilite, comporta la perdita del diritto alla riduzione del 50% di cui all'art. 27 per le rate tardive o omesse. Per le occupazioni permanenti il cui canone ammonta ad una somma superiore ad €. 400,00, è possibile effettuare il pagamento in quattro rate di uguale importo nelle scadenze di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

5. I versamenti del canone devono essere arrotondati all'unità di euro per difetto o per eccesso a seconda se la frazione risultante dal conteggio è inferiore o uguale ovvero superiore a 0,49 centesimi.

6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi €. 10,00 sia per le occupazioni permanenti, che temporanee in quanto assorbito dal diritto di istruttoria di cui all'art. 8 del presente regolamento..

7. Il pagamento del canone va effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria comunale, o a mezzo bollettino di c.c.postale intestato alla Tesoreria medesima oppure, per i venditori ambulanti non titolari di posteggio fisso al mercato settimanale, mediante versamento diretto al personale incaricato che provvede a rilasciare apposita quietanza.

Art. 29 Sanzioni

1. Chi occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al 50% del canone stesso.

2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare **pari al 50%** del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa **pari al 50%** di ogni importo non versato.

4. La sanzione di cui al punto 3 è ridotta al 10% qualora il versamento del canone sia stato effettuato entro i 30 giorni successivi dalla scadenza di cui all'art.28.

5. La sanzione stabilita nei commi precedenti è ridotta ad **un terzo** se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente.

7. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. In caso di ritardato pagamento del canone e/o di alcune rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un interesse moratorio, pari al tasso legale vigente al momento, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione o autorizzazione (data entro cui doveva essere effettuato il versamento)

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene disposto entro 180 giorni dalla richiesta. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi in ragione del tasso legale annuo vigente, dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. Il responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o degli uffici competenti, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

3. Per l'anno 2012, la scadenza del 31 marzo fissata per il pagamento delle occupazioni con il mercato settimanale di cui all'art.28 , viene prorogata al 30 aprile 2012.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

**TABELLA ALLEGATA SUB A)
AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni non collegate ad attività commerciali di beni e servizi, valorizzazione di immagine, con durata superiore a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
cat. I	0,1210	0,1210	0,1362	0,1362	0,1513	0,1513
cat. II	0,1089	0,1089	0,1225	0,1225	0,1362	0,1362
cat. III	0,0968	0,0968	0,1089	0,1089	0,1210	0,1210

Occupazioni non collegate ad attività commerciali di beni e servizi, valorizzazione di immagine, con durata fino a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
cat. I	0,2420	0,2420	0,2723	0,2723	0,3025	0,3025
cat. II	0,2178	0,2178	0,2449	0,2449	0,2723	0,2723
cat. III	0,1937	0,1937	0,2178	0,2178	0,2420	0,2420

Spettacoli viaggianti con durata superiore a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
cat. I	0,1451	0,1451	0,1634	0,1634	0,1814	0,1814
cat. II	0,1331	0,1331	0,1498	0,1498	0,1664	0,1664
cat. III	0,1148	0,1148	0,1293	0,1293	0,1437	0,1437

Spettacoli viaggianti con durata fino a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
cat. I	0,2904	0,2904	0,3266	0,3266	0,3630	0,3630
cat. II	0,26	0,26	0,2927	0,2927	0,3252	0,3252
cat. III	0,2299	0,2299	0,2586	0,2586	0,2874	0,2874

Venditori ambulanti, produttori agricoli, partecipanti al mercato con durata superiore a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
cat. I	0,3024	0,3933	0,3402	0,4427	0,3780	0,4917
cat. II	0,2723	0,3539	0,3062	0,3981	0,3402	0,4427
cat. III	0,2420	0,3146	0,2723	0,3539	0,3025	0,3933

Venditori ambulanti, produttori agricoli, partecipanti al mercato con durata fino a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
vie						
cat. I	0,6050	0,7865	0,6805	0,8853	0,7563	0,9835
cat. II	0,5444	0,7079	0,6125	0,7963	0,6805	0,8853
cat. III	0,4840	0,6292	0,5445	0,7079	0,6050	0,7865

Publici esercizi, edilizia e produttori agricoli residenti nel territorio della Comunità Montana con durata superiore a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
vie						
cat. I	0,3024	0,3024	0,3402	0,3402	0,3780	0,3780
cat. II	0,2723	0,2723	0,3062	0,3062	0,3402	0,3402
cat. III	0,2420	0,2420	0,2723	0,2723	0,3025	0,3025

Publici esercizi, edilizia , produttori agricoli residenti nel territorio della Comunità Montana con durata fino a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
vie						
cat. I	0,6050	0,6050	0,6805	0,6805	0,7563	0,7563
cat. II	0,5444	0,5444	0,6125	0,6125	0,6805	0,6805
cat. III	0,4840	0,4840	0,5445	0,5445	0,6050	0,6050

Occupazioni per attività commerciali, promozioni di beni e servizi, valorizzazione di immagine non rientrante nelle precedenti categorie con durata superiore a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
vie						
cat. I	0,6050	0,6050	0,6805	0,6805	0,7563	0,7563
cat. II	0,5444	0,5444	0,6125	0,6125	0,6805	0,6805
cat. III	0,4840	0,4840	0,5445	0,5445	0,6050	0,6050

Occupazioni per attività commerciali, promozioni di beni e servizi, valorizzazione di immagine non rientrante nelle precedenti categorie con durata fino a 14 giorni

classificazione vie	entro 8 ore		entro 9 ore		giornaliera	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
vie						
cat. I	1,2099	1,2099	1,3611	1,3611	1,5123	1,5123
cat. II	1,0888	1,0888	1,2249	1,2249	1,3611	1,3611
cat. III	0,9678	0,9678	1,0888	1,0888	1,2098	1,2098

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni non collegate ad attività commerciali, promozione di beni e servizi, valorizzazione di immagine

classificazione vie	2011	2012
cat. I	5,5197	5,5197
cat. II	4,9677	4,9677
cat. III	4,4157	4,4157

Occupazioni per attività commerciali promozioni di beni e servizi, valorizzazione immagine

classificazione vie	2011	2012
cat. I	55,1980	55,1980
cat. II	49,6784	49,6784
cat. III	44,1587	44,1587

Occupazioni con cavi e condutture per erogazione pubblici servizi, (vedi art. 26 del Regolamento in applicazione art. 18 della Legge 488/99)

canone forfettario	anno 2011 per utente euro	importo minimo	anno 2012 per utente euro	importo minimo
	0,96	516,46	1,01	516,46
arrotondamenti			1,01	

rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente

Occupazioni giornaliere effettuate da ambulanti saltuari del mercato

2011	2012
13,50	15,00

ALLEGATO SUB.B) ART. 20

Ia Categoria

Via Masetto, Via Caodilà, Via Perale, Via Giuseppe Garibaldi (fino incrocio Via Roma), Via Riva, Via Posina, Via G. Matteotti, Via Mezzavilla, Via Stradella, Piazza Martiri Libertà, Piazza Francesco Rossi, Via Perozza, Via Vivaldi, Via Bellini, Via Verdi, Via G. Zanella, Via Diego Valeri, Via Rocca, Via Vigo, Via Borghi, Via Lanari, Via Divisione Julia, Via I. Stella, Via Cartari, Via Mezzavilla, Via Giuseppe Mazzini, Via Roma (fino incrocio Viale G. Garibaldi/Marconi), Via Pietro Gobetti, Via S.B. Boscardin, Via Verdise, Via A. Borgo, Via San Giovanni Bosco, Via Priacalle (fino incrocio Via dei Ciliegi), Via dei Ciliegi, Via dei Lanari, Via delle Vignette

Ila Categoria

Via Antonio Fogazzaro, Via Carlo Goldoni, Via Angiadura, Viale G. Mazzini, Via Mariola, Via Paolo Ferrario, Via Corrado Venini, Via B. Viola, Via Marebbo, Via Louis Pasteur, Via Alberto Sabin, Via Alexander Fleming, Via Roma (da incrocio Viale G. Garibaldi/Marconi), Via Europa, Via Nazioni Unite, Via Monte Priaforà, Via Monte Cimone, Via Monte Caviojo, Viale Guglielmo Marconi, Villaggio Rossi, Via J. Sansovino, Via A. Palladio, Via Scamozzi, Via San Marco, Via Marco Polo, Via Paresin, Via dei Longhi s.s. 350, Via Lunga, Via Rovese, Via Giovanni Caboto, Via degli Ampon, Via Antonio Pigafetta, Via Castrente, Via Stazione.
Frazione di Castana: Via Monte Maggio, Piazza San Pietro.

Illa Categoria

Via dei Roveri, Via Santa Rosa, Via San Gaetano da Thiene, Via Cartiera di Mezzo, Via Barco, Via Grumolo, Via Santa Maria e la parte restante del territorio comunale non indicata nella categoria Ia e Ila.